



ORDINANZA SINDACALE				
n.° 0000026 / del 17/03/2020	SETTORE Corpo Polizia Locale	Allegati n. /	Pagine totali n. 3	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: Lucio Dioguardi				
Autore:	Dioguardi Lucio - Settore Corpo Polizia Locale - 02 910.70.50 - segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl 10 fascicolo 1 anno 2020)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto:	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO
-----------------	--

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ove si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "*omissis ...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute* ";

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*";

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Visti, altresì:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, **i tabaccai, le edicole e ogni altro esercizio in cui nei periodi ordinari si svolgono giochi leciti che prevedono vincite in denaro, ivi compresi i distributori automatici**, sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e **hanno pertanto l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro** (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto, superenalotto, etc.);

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line
2. di inviare copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza all'U.R.P.;
3. di darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; il Corpo di Polizia Locale di Paderno Dugnano e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Paderno Dugnano 17/03/2020

IL SINDACO
Ezio Casati